

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 257/2014 promossa da:

G. E. S. elettivamente domiciliato in Reggio Emilia alla **[redacted]** allo studio dell'avv. **[redacted]** rappresentato e difeso dall'avv. **[redacted]** Venezia che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. - in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso **[redacted]** generale alle liti del notaio **[redacted]**

- CONVENUTO -

in punto a: indennità malattia

Con ricorso depositato in cancelleria il 26/2/2014 e diretto al giudice del lavoro **[redacted]** conviene in giudizio l'INPS, chiedendo accertarsi illegittimo il provvedimento con cui l'Istituto ha



ritenuto non giustificabile l'assenza a visita di controllo durante il periodo di malattia, e specificamente alla visita fiscale effettuata dal medico INPS in data 17/11/2012.

Esponde il ricorrente di essere stato ammalato dal 20/7/2012 fino al dicembre di quell'anno, in forza di intervento chirurgico e problematiche post operatorie (doc.2-13); per l'intero periodo di malattia non si è mai assentato dalla propria abitazione, come è dimostrato dal riscontro ottenuto nelle 3 precedenti visite di controllo cui è stato sottoposto da parte dell'Istituto.

In data 17/11/2012 –data della visita fiscale di cui si discute- sostiene di essere stato regolarmente in casa, ma che il citofono della propria abitazione non era funzionante; e di avere apposto idonei cartelli che avvisavano di ciò sia sulla pulsantiera posta nella recinzione del cortile, sia su quella sita all'ingresso del palazzo condominiale.

Tuttavia il medico fiscale, non riuscendo ad accedere alla palazzina o comunque all'appartamento del ricorrente, rilasciava convocazione a visita di controllo; sicchè l'INPS rubricava come assenza del ricorrente l'omesso accesso del sanitario, non riconoscendo l'indennità di malattia.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituisce in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.

Veniva acquisita documentazione e sentito 1 testimone; ed all'odierna udienza del 4/2/2015 la causa è stata decisa con motivazione contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato.

Il dato normativo di riferimento è l'art. 5 D.L. DL 12.09.83 n.463 (poi convertito nella L.11.11.1983 n.638) che testualmente stabilisce al comma 14: "*Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo*".

Nel caso in esame è avvenuto che il medico fiscale non sia riuscito ad accedere all'appartamento del ricorrente per effettuare la visita, posto che i campanelli esterni di cancello e palazzo non funzionavano.



Nello specifico il sanitario ha spiegato: *“Ricordo la vicenda, e prendo visione del referto da me redatto nel quale do atto di un cartello apposto sulla pulsantiera esterna; la pulsantiera ed il cartello erano collocate su una recinzione che chiudeva un’area condominiale cortiliva sulla quale era collocate diverse palazzine; mi fermai tuttavia alla porta di accesso alla palazzina, che risultò chiusa, anche lì c’era un campanello ed un cartello che avvertiva del non funzionamento del citofono, ma io a quel punto non sapevo come fare ad accedere all’interno della palazzina per raggiungere la porta di casa. Lasciai l’invito a presentarsi. Non ricordo se provai a citofonare ad altro campanello”.*

Tanto premesso, va rilevato che è onere dell’INPS dare dimostrazione dell’assenza del ricorrente alla visita di controllo; e nella fattispecie in esame tale onere non è stato assolto, dal momento che il medico non è riuscito ad accertarsi della presenza o meno del sig. Giudice presso l’abitazione; e non c’è nessun altro indizio e/o elemento che faccia ritenere che il ricorrente non fosse in casa al momento della tentata visita.

Ma in ogni caso va dato atto della assoluta buona fede dell’assicurato, che –accortosi che il proprio citofono era rotto- ha apposto addirittura due cartelli: uno sulla pulsantiera esistente sul cancello di recinzione, l’altro sulla pulsantiera posta all’ingresso del palazzo.

A questo punto era evidentemente nella disponibilità del medico fiscale provare a farsi aprire la porta da altro condomino, e proseguire nel tentativo di visita; oppure, come ha fatto, desistere convocando il ricorrente a visita presso l’ambulatorio INPS.

Ma certamente non si può imputare al ricorrente né l’assenza dal domicilio, né una qualunque trascuratezza nell’assicurare la propria reperibilità.

Tanto basta per ritenere accoglibile il ricorso, con vittoria di spese, che vengono liquidate in dispositivo con distrazione.

1. Accoglie il ricorso, e pertanto dichiara illegittimo il provvedimento con cui è stata ritenuta da INPS – Sede Provinciale di Reggio nell’Emilia non giustificabile l’assenza a visita di





controllo del ricorrente avvenuta in data 17/11/2012:

2. Di conseguenza dichiara il diritto di C [REDACTED] S [REDACTED] all'indennità di malattia per il periodo interessato alla suddetta visita di controllo;
3. Condanna l'INPS alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente procedimento, che quantifica in complessivi € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, 04/02/2015

Dott.Elena Vezzosi

